

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per l'affidamento del servizio di refezione scolastica per il Comune di Arena Po anni scolastici A.S. 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030, con possibilità di proroga per ulteriori sei mesi, espletata tramite piattaforma di approvvigionamento digitale SINTEL con il criterio di offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 36/2023 – CIG BC54F3F492

<u>DISCIPLINARE DI GARA</u>	1
<u>PREMESSE</u>	5
<u>1. PIATTAFORMA TELEMATICA</u>	6
<u>1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE</u>	6
<u>1.2. DOTAZIONI TECNICHE</u>	7
<u>1.3. IDENTIFICAZIONE</u>	8
<u>2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI</u>	9
<u>2.1. DOCUMENTI DI GARA</u>	9
<u>2.2. CHIARIMENTI</u>	9
<u>2.3. COMUNICAZIONI</u>	10
<u>3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI</u>	10
<u>3.1. DURATA</u>	12
<u>3.2. REVISIONE PREZZI</u>	12
<u>3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE</u>	12
<u>4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE</u>	13
<u>5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE</u>	15
<u>6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA</u>	16
<u>6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE</u>	17
<u>6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA</u>	17
<u>6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE</u>	18
<u>6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE</u>	18
<u>6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI</u>	19
<u>7. AVVALIMENTO</u>	19
<u>8. SUBAPPALTO</u>	21
<u>9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE</u>	21
<u>10. SOPPRALLUOGO</u>	22
<u>11. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC</u>	23
<u>12. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA</u>	23
12.1 REGOLE PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA	24

<u>13. SOCCORSO ISTRUTTORIO</u>	<u>25</u>
<u>14. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	<u>27</u>
<u>14.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA</u>	<u>27</u>
<u>14.1.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO</u>	<u>31</u>
<u>14.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 del DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019 , n. 14</u>	<u>3</u>
2	
<u>14.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO</u>	<u>32</u>
<u>14.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI</u>	<u>32</u>
<u>15. OFFERTA TECNICA</u>	<u>34</u>
<u>16. OFFERTA ECONOMICA</u>	<u>35</u>
<u>17. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE</u>	<u>36</u>
<u>17.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA</u>	<u>36</u>
<u>17.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA</u>	<u>3</u>
9	
<u>17.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA</u>	<u>4</u>
1	
<u>18. COMMISSIONE GIUDICATRICE</u>	<u>41</u>
<u>19. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA</u>	<u>42</u>
<u>20. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA</u>	<u>42</u>
<u>21. VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE</u>	<u>43</u>
<u>22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE</u>	<u>44</u>
<u>23. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO</u>	<u>46</u>

<u>24.</u>	<u>OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI</u>	<u>47</u>
<u>25.</u>	<u>CODICE DI COMPORTAMENTO</u>	<u>48</u>
<u>26</u>	<u>ACCESSO AGLI ATTI</u>	<u>48</u>
<u>27</u>	<u>DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE</u>	<u>48</u>
<u>28</u>	<u>TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI</u>	<u>49</u>

PREMESSE

Con Determinazione n. 98 del 06.07.2026 si è stabilito di procedere con l'affidamento del servizio di refezione scolastica espletata tramite piattaforma Sintel di Aria S.p.A. con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108, comma 2 lett. a) del d.lgs. 36/2023, conformemente alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al D.M. 10 marzo 2020 "*Criteri ambientali minimi per il servizio di ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari*".

L'Ufficio comune operante come centrale unica di committenza costituito ex articolo 30 del D.lgs. n. 267/2000 e art. 15 della legge n. 241/1990 dal Comune di Broni con propria decisione di contrarre adottata con Determinazione n. 41 del 08.07.2026 ha preso atto dei provvedimenti sopra richiamati avviando l'iter procedimentale di competenza al fine di gestire la presente procedura di gara mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi degli artt. 108 comma 2 lett. a) e 130 del D.Lgs. 36/2023 del 31 marzo 2023 – Codice dei contratti pubblici.

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo <https://www.arca.regione.lombardia.it/wps/portal/ARCA/Home/e-procurement/piattaforma-sintel>.

Tramite il sito si accede alla procedura nonché alla documentazione di gara.

L'affidamento avviene mediante procedura aperta con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo ai sensi degli art. 71 e dell'art. 108, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 36/2023.

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva il diritto:

- di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 108 comma 10 del Codice;
- di non procedere all'aggiudicazione qualora accerti che l'offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro, in conformità a quanto previsto dall'art. 107 del Codice;
- di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, ai sensi degli artt. 107 e 108 del Codice;
- di non aggiudicare qualora nessuna offerta risulti idonea in relazione all'oggetto del contratto, come previsto dall'art. 108 comma 10, o qualora nessuna offerta risulti ammissibile ai sensi dell'art. 70 comma 4 del Codice;
- di sospendere, annullare, revocare, re-indire o non aggiudicare la procedura motivatamente;
- di non stipulare, motivatamente, il contratto anche qualora sia intervenuta in precedenza l'aggiudicazione.

La durata del procedimento è prevista pari a 9 mesi dalla pubblicazione del *bando*.

Il luogo di svolgimento del servizio è presso l'edificio costituente la Cucina e i refettori (un refettorio è riservato alla scuola d'infanzia e un refettorio è riservato alla scuola primaria) di proprietà del Comune, comprensivo di impianti, arredi, attrezzature, situato ad Arena Po, in p.zza Vittorio Emanuele n.13.

Responsabile unico del progetto, (RUP), ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. 36/2023:

Rag. Silvia Emanuelli, Responsabile Area Finanziaria Personale;

Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è il Responsabile Ufficio comune operante come centrale unica di committenza Dott. David Merli – mail: david.merli@comune.broni.pv.it.

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di auto responsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La C.U.C. non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato "*Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel*" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt>.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima

partecipazione, la Centrale di Committenza può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La Centrale di Committenza si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento denominato "Modalità tecniche utilizzo della Piattaforma Sintel" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt>,

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'*hardware*, del *software*, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma con un preavviso di 24 ore.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica e informatica conforme a quella indicata nel presente ~~disciplinare~~ e nel documento denominato "Modalità tecniche ~~utilizzo~~ della Piattaforma Sintel" reperibile al seguente indirizzo:

<https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd/M-1CRSS-000-02+Modalità+tecniche+utilizzo+55+3+2.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-ecac2071-9b12-43fa-955b-a4210bce86cd-oGcPqCt>, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

- a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con

connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

- b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
 - un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
 - un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
 - un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
 - i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
 - ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;
 - iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate contattando il call center di ARIA S.p.A. al numero verde 800.116.73.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

Disciplinare di gara comprensivo dei seguenti allegati:

Allegato n. 1	Capitolato Speciale descrittivo e prestazionale+ i suoi allegati (duvri, inventario, planimetria, personale da assorbire, relazione generale illustrativa di cui all'art. 4 bis dell'allegato i.7 al d.lgs. 36/2023, scheda economica.
Allegato n. 2	Schema Domanda di partecipazione
Allegato n. 3	Modulo dichiarazione "Titolare Effettivo"
Allegato n. 4	Modulo "Dettaglio offerta economica"
Allegato n. 5	Dichiarazione di equivalenza tutele CCNL
Allegato n. 6	Dichiarazione sui segreti tecnico-commerciali
Allegato n. 7	Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Allegato n. 8	DGUE Request
Allegato n. 9	Attestato sopralluogo

La documentazione di gara è pubblicata:

- Comune di Broni, amministrazione trasparente bandi di gara e contratti;
- Comune di Arena Po, amministrazione trasparente bandi di gara e contratti:
<https://www.comune.arenapo.pv.it/it-it/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/>
- Sintel di ARIA S.p.A.: www.sintel.regione.lombardia.it.

2.2. CHIARIMENTI

É possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare **entro e non oltre le ore 12 di venerdì 31 luglio 2026** in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti (Canale "Comunicazioni procedura" di Sintel), previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana.

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 3 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma, nella sezione "Documentazione di Gara" della procedura di cui trattasi. Le richieste di chiarimenti devono pervenire solo e soltanto tramite la piattaforma

Sintel.

Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma. Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Centrale di Committenza e gli operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la Centrale di Committenza provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché;

- sussiste l'esigenza di garantire un coordinamento unico ed una gestione unitaria non frazionabile, in ragione delle caratteristiche peculiari del servizio stesso per assicurarne la corretta esecuzione;
- si tratta di un servizio alla persona che ha natura essenziale ed è destinato ad una particolare categoria di utenti;
- l'obiettivo è quello di garantire il miglior risultato atteso, con possibilità di riduzione dei costi, e di economie di scala;
- è richiesto l'utilizzo di un'unica struttura per quanto concerne il centro cottura che rende improponibile un utilizzo frazionato o contestuale.

- L'importo a base d'asta è costituito dal prezzo unitario a pasto ed è pari a € 5,89 IVA esclusa.
- Il numero dei pasti per anno scolastico per alunni, insegnanti e operatori scolastici delle mense della scuola Primaria, della scuola dell'Infanzia e degli utenti del servizio pasti terza età del Comune di Arena Po è preventivato e stimato in n. 9.658. Il numero è desunto dai pasti erogati nel periodo 01.01.2025 al 31.12.2025.
- L'importo dell'appalto è così definito:

Tabella 1

	4 anni scolastici 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029, 2029/2030	Eventuale proroga di 6 mesi	Valore complessivo
Importo del servizio	227.542,48	22.754,25	250.296,73
Valore stimato dell'appalto	227.542,48	22.754,25	250.296,73
di cui Costi per la manodopera	125.554,00	12.555,40	138.109,40
Di cui Oneri di sicurezza derivanti da interferenze (non ribassabili)	1752,00	175,20	1927,20

-

- oltre IVA al 4% per il servizio e al 22% per gli oneri di sicurezza.
- Il **valore stimato dell'appalto** è stato calcolato quale importo presunto ottenuto moltiplicando il prezzo unitario a pasto per le quantità presunte di pasti prodotti nel periodo di durata dell'appalto per un importo pari a € 250.296,73 oltre IVA 4% di cui oneri di sicurezza derivanti da interferenze non soggetti a ribasso pari a € 1927,20 oltre IVA 22%.
- Il costo della manodopera è stato calcolato moltiplicando il monte orario giornaliero per il costo orario indicato nella Tabella del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali relativa al costo del lavoro per i dipendenti da aziende dei settori pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e turismo (D.D. n. 63 del 10.07.2025 – costo orario Mese Gennaio 2026) per 180 giorni stimati lavorati nell'anno scolastico per ogni lavoratore attualmente impiegato nel relativo livello di inquadramento.
- Tale costo è applicabile agli operatori economici che forniscono i servizi oggetto dell'appalto e a un congruo livello di inquadramento del personale utilizzabile per le prestazioni richieste.

- Per il contratto collettivo applicato si fa riferimento all'art 8 del capitolato.
- Gli operatori economici possono indicare nella propria offerta un differente contratto collettivo da essi applicato, purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dalla stazione appaltante in riferimento all'art. 11 c.3 D.lgs. 36/2023. Prima di procedere all'affidamento la Stazione appaltante procederà ai sensi dell'art. 11 comma 4 del D.lgs. 36/2023.

L'appalto è finanziato con risorse di bilancio del Comune.

3.1. DURATA

Il contratto avrà durata per gli anni scolastici 2026-2027, 2027-2028, 2028-2029, 2029-2030 per il periodo dal 01.09.2026 (o dalla data di avvio del servizio) al 30.06.2030.

L'esecuzione del servizio avrà inizio su disposizione del Responsabile E.Q. competente, previa formale stipulazione del contratto di appalto, ovvero, sussistendone i presupposti di legge, nelle more della stipulazione stessa.

3.2. REVISIONE PREZZI

Come stabilito dall'art. 61 del Capitolato speciale, per l'adeguamento dei prezzi, dopo il primo anno, si applica l'art. 60 del D.lgs 36/2023.

Il Comune committente attiva la revisione prezzi al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva che determinano una variazione del costo del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5% applicata alle prestazioni da eseguire.

Al fine della determinazione della variazione dei costi e dei prezzi si utilizzano gli indici secondo le modalità contenute nell'allegato II.2 bis del D. Lgs. 36/2023 (artt. 10 e seguenti).

Le clausole di revisione dei prezzi introdotte ai sensi dell'articolo 60 sono attivate autonomamente dall'Ente Committente, anche in assenza di istanza di parte.

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

Opzione di proroga del contratto: Proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10 del codice dei contratti: la stazione appaltante si riserva di prorogare il presente appalto per una durata massima di sei (6) mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'atto di affidamento / aggiudicazione del servizio o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore entro tre mesi antecedenti la scadenza del servizio oggetto del presente capitolato.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario

alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente, se si verificano le condizioni indicate all'art. 120 comma 11 del citato codice dei contratti (D. Lgs. 36/2023); in tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti, per il periodo di sei mesi.

Variazione fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto: qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 120, comma 9, del D. Lgs. 36/2023, la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso l'appaltatore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Pertanto Il **valore globale stimato** dell'appalto è pari ad **€ 300.356,08 al netto di Iva:**

IMPORTO COMPLESSIVO	
Valore stimato dell'appalto di cui art.3	250.296,73
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	50.059,35
valore globale stimato	300.356,08

4.SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 lettera d) del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti a indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

Quando la consorziata designata è, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), è tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, le consorziate per le quali concorre. È fatto divieto di partecipare a più di un consorzio stabile.

Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del Codice

civile.

Il concorrente che partecipa al singolo lotto in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili a un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;
- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per il medesimo lotto, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede a informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro 5 giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;
- c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l'aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete

come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione DELL'APPALTO.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d).

L'impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La Centrale di Committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE).

Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di cui al punto 5 sono posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico

adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la Centrale di Committenza ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

Gli operatori economici devono possedere, pena l'esclusione dalla gara, l'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. *white list*) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede oppure devono aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco.

La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83-bis del decreto legislativo n. 159/2011.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La Centrale di Committenza verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del

requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della Centrale di Committenza e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

6.1 REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

- Iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attività coerenti con quelle oggetto della presente procedura di gara. Se trattasi di cooperative o di consorzi di cooperative è richiesta l'iscrizione nell'apposito albo nazionale degli enti cooperativi, ai sensi del D.Lgs. 2/08/2002 n. 220. Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla Centrale di Committenza tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.
- Dichiarazione del possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia in cui l'operatore economico ha la propria sede o dichiarazione di aver presentato domanda di iscrizione al predetto elenco (cfr. Circolare Ministero dell'Interno prot. 25954 del 23 marzo 2016 e DPCM 18 aprile 2013 come aggiornato dal DPCM 24 novembre 2016)[#].

6.2 REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

Fatturato globale maturato nei migliori tre anni degli ultimi cinque anni (2021, 2022, 2023, 2024, 2025) precedenti a quello di indizione della presente procedura pari al valore di euro 200.000,00 (duecentomila) iva esclusa.

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;
- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

6.3 REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

Esecuzione negli ultimi dieci anni (2015 - 2025) di almeno due servizi analoghi a quello oggetto dell'appalto (refezione scolastica a favore sia di soggetti pubblici, che privati) , a regola d'arte e con buon esito, per un numero di pasti annui non inferiore a 9000.

La comprova del requisito è fornita mediante uno o più dei seguenti documenti:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di pasti erogati e del periodo di esecuzione;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, del numero di pasti erogati e del periodo di esecuzione;

6.4 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:
- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
 - da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Requisiti di capacità economico finanziaria

- a) Il requisito relativo al fatturato globale di cui al punto 6.2 deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

- a) Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente punto 6.3 deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5 INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

Requisiti di idoneità professionale

- a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese oppure nell'Albo delle Imprese artigiane di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto dal consorzio e dai consorziati indicati come esecutori.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b) e c) del Codice, utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi d'opera, le attrezzature e l'organico medio nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7 AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, pena l'esclusione di entrambi i soggetti, salvo che la prima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale. La stazione appaltante può comunque chiedere ad entrambe le imprese chiarimenti o integrazioni documentali, assegnando a tal fine un congruo termine non prorogabile.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4, del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario

l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

L'ausiliario deve:

- i. possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- ii. possedere i requisiti i di cui all'articolo 6 oggetto di avvalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- iii. impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la Centrale di Committenza, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avvalimento

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avvalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro 10 giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della Centrale di Committenza. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avvalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la Centrale di Committenza procede a segnalare all'Autorità nazionale anticorruzione il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15, del Codice. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8 SUBAPPALTO

Considerando la natura del servizio, nonché la necessità di garantire la qualità del servizio, ad alto impatto sull'utenza scolastica e sull'utenza fragile del Comune, non è consentito il subappalto delle seguenti fasi del servizio di ristorazione: preparazione, confezionamento pasti. Le altre fasi del servizio di ristorazione e tutte le prestazioni ad esso accessorie sono subappaltabili. Il concorrente indica in sede di gara le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato. Uguale conseguenza ha un'indicazione generica o comunque non conforme alle suddette prescrizioni. L'esecuzione in subappalto è subordinata all'autorizzazione da parte dell'Amministrazione. Si precisa che la Stazione Appaltante resta estranea al rapporto intercorrente tra Appaltatore e subappaltatori, per cui l'Appaltatore medesimo resta l'unico responsabile nei confronti della stazione appaltante (cfr. art. 1228 Cod. Civ.). L'appaltatore e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. La Stazione Appaltante non provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguiti, salvo quanto previsto dall'art. 119, comma 11, D. Lgs. 36/2023.

I contratti di subappalto sono stipulati, in misura non inferiore al 20 per cento delle prestazioni subappaltabili, con piccole e medie imprese, come definite dall'articolo 1, comma 1, lettera o) dell'allegato I.1 al Codice. Gli operatori economici possono indicare nella domanda di partecipazione o nel DGUE una diversa soglia di affidamento delle prestazioni che si intende subappaltare alle piccole e medie imprese per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

9 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

CLAUSOLA SOCIALE

Ai sensi dell'art. 57 del D. Lgs. 36/2023, al fine di promuovere la stabilità occupazionale e ferma restando la necessaria armonizzazione con la propria organizzazione e con le esigenze tecnico organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Appaltatore è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico, salvo esplicita rinuncia individuale, il personale già operante alle dipendenze dell'operatore economico uscente, salvaguardando i livelli retributivi dei lavoratori riassorbiti in modo adeguato e congruo. L'Appaltatore applica le disposizioni sulla clausola sociale recate dal contratto collettivo di riferimento dell'impresa uscente: CCNL: Pubblici Esercizi – Ristorazione Collettiva Commerciale; è comunque fatta salva l'applicazione, ove più favorevole, della clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale prescelto dall'appaltatore. Il

personale attualmente addetto al servizio presso gli appaltatori uscenti è indicato nel documento allegato al Capitolato denominato “Elenco del personale impiegato attualmente nel servizio”.

10 SOPRALLUOGO

Vista la peculiarità dell'affidamento il sopralluogo presso i luoghi dove sarà svolto il servizio è fortemente consigliato, al fine di valutare la prestazione richiesta e formulare un'offerta seria, attendibile e consapevole.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo.

La richiesta di sopralluogo deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo e deve essere presentata all'Ufficio Istruzione del Comune di Arena Po inviando una pec all'indirizzo: arenapo@postemailcertificata.it, almeno sette gg. prima della scadenza del termine per la presentazione delle offerte.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

11 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € 18,00 secondo la delibera n. 524 del 22 dicembre 2025, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 maggio 2026, che disciplina quote, modalità di versamento ed esenzioni applicabili a stazioni appaltanti, operatori economici e società organismo di attestazione (SOA).

Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

La CUC accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la CUC richiede, mediante soccorso istruttorio, la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla C.U.C. è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

12 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. L'operatore economico, collegandosi al sito web www.sintel.regione.lombardia.it, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione "Procedure", dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link "Dettaglio", che consente di visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedura.

Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta e la documentazione devono essere sottoscritte con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le **10:00 del giorno 10 agosto 2026** a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Eventuali variazioni delle date saranno comunicate ai concorrenti mediante la funzione "Comunicazioni della procedura" della Piattaforma con un preavviso di 24 ore.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine

previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al punto 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di *100 MB* per ogni campo creato.

12.1 Regole per la presentazione dell'offerta

L'“OFFERTA” è composta da:

A - Documentazione amministrativa;

B - Offerta tecnica;

C - Offerta economica.

L'operatore economico, collegandosi al sito web www.sintel.regione.lombardia.it, può partecipare alla procedura di gara accedendo alla sezione “Procedure”, dove ha la possibilità di ricercare la procedura per la quale effettuare l'offerta. Una volta individuata la procedura di gara, è possibile accedervi tramite il link “Dettaglio”, che consente di visualizzare il menù interno e tutte le informazioni della procedura.

Si precisa inoltre che:

☐ l'offerta è vincolante per il concorrente;

☐ con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda nella sezione Storia offerte.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorzi, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

La documentazione di gara è redatta sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma. Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per almeno 180 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata.

Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

13 SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente

A titolo esemplificativo, si chiarisce che sono sanabili:

- il mancato o parziale pagamento del contributo ANAC anche laddove non effettuato entro la scadenza del termine di presentazione delle offerte;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo, solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta risultante dall'apposizione della marca temporale o da ulteriori riferimenti temporali equivalenti ai sensi della vigente normativa;

- la mancata produzione delle dichiarazioni dell'impresa ausiliaria;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta, a condizione che la mancanza della sottoscrizione non precluda la riconoscibilità della provenienza dell'offerta e non comporti un'incertezza assoluta sulla stessa;
- la mancata, incompleta o irregolare traduzione in italiano della documentazione di gara, quando richiesta ai sensi del paragrafo 12.1.

Non sono sanabili:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- le false dichiarazioni circa il possesso dei prescritti requisiti di partecipazione;
- la mancata indicazione nel contratto di avvalimento delle risorse messe a disposizione dell'ausiliario, in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento;

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di cinque giorni affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma Sintel dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che si avvale del seggio di gara della C.U.C. sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la C.U.C. può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitati alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di cinque giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

14 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza la Piattaforma Sintel per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) "Domanda di Partecipazione", allegato 2 al Disciplinare;
- 2) DGUE in formato response ed in formato .pdf come meglio spiegato nel successivo punto 14.1.1;

- 3) eventuale procura;
- 4) copia informatica della ricevuta di avvenuto pagamento del contributo all'ANAC;
- 5) modulo dichiarazione "Titolare Effettivo", allegato 3 al Disciplinare;
- 6) modulo dichiarazione "di conformità agli standard sociali minimi", allegato 7 al Disciplinare;
- 7) documentazione a comprova del possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli artt. 6.1, 6.2 e 6.3;
- 8) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 14.3;
- 9) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 14.4.
- 10) attestazione di avvenuto sopralluogo;
- 11) Capitolato speciale d'appalto firmato digitalmente per presa visione e accettazione integrale;

14.1 DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'All.to 2 denominato "Domanda di Partecipazione".

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, o in caso di coassicurazione, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:
 - a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;
 - b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c) e d) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

☐ le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;

☐ gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara

☐ tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare

tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla Stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, coassicurazione, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2, lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

☐ i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, Comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3, del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

☐ di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorziato esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali;

☐ di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

☐ di applicare il CCNL indicato dalla stazione appaltante o altro CCNL equivalente, con l'indicazione del relativo codice alfanumerico unico di cui all'articolo 16 quater del decreto legge 76/20;

☐ di garantire per quanto possibile, secondo quanto indicato all'articolo 9, la stabilità occupazionale del personale impiegato;

☐ di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

☐ di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dal Comune di Arena Po e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

☐ di essere iscritto nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza oppure di aver presentato domanda di iscrizione nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura della provincia di competenza;

☐ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

☐ per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, di comunicare il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

☐ di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 nonché dalla Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 22/E del 28/07/2023 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

14.1.1. DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Il concorrente tramite la piattaforma Sintel di Aria Regione Lombardia, dovrà produrre il DGUE denominato

eDGUE Response, generato a partire dal file eDGUE Request qui allegato. La funzionalità per permettere di generare la eDGUE Response in formato .xml è disponibile con il link diretto presente in Sintel nella Sezione Procedure. All'interno del modulo eDGUE è possibile utilizzare la funzionalità Reader che permette alla Stazione Appaltante e all'Operatore Economico di caricare una eDGUE Request o una eDGUE Respons in formato .xml e leggerla in modo più agevole. La Piattaforma consente anche l'elaborazione del file eDGUE Response in formato .pdf che dovrà essere inviato unitamente al file .xml.

Per ogni informazione è possibile visitare il link:

https://www.ariaspa.it/wps/wcm/connect/0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498/e-DGUE-Creazione+manuale+1.2.5_Response01.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-0ab83d12-c3f1-4cba-b88c-f4c844d6a498-pzQg2Gd

Per ciascuna ausiliaria dovrà essere presentato l'eDGUE, dal quale risulti il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 e compilato per le parti relative ai requisiti oggetto di avalimento. L'eDGUE deve essere presentato:

- ☐ nel caso di raggruppamenti temporanei, consorzi ordinari, GEIE, da tutti gli operatori economici che partecipano alla procedura in forma congiunta;
- ☐ nel caso di aggregazioni di imprese di rete da ognuna delle imprese retiste, se l'intera rete partecipa, ovvero dall'organo comune e dalle singole imprese retiste indicate;
- ☐ nel caso di consorzi cooperativi, di consorzi artigiani e di consorzi stabili, dal consorzio e dai consorziati per conto dei quali il consorzio concorre.

14.2 DICHIARAZIONE DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, N. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di

adempimento del contratto.

14.3 DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione dell'eDGUE.

Il concorrente, per ciascuna impresa ausiliaria, allega:

- 1) il consenso al trattamento dei dati tramite il fascicolo virtuale, nel rispetto di quanto previsto dal codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ai fini della verifica del possesso dei requisiti dichiarati;
- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento, anche misto;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

14.4 DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- ☐ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- ☐ dichiarazione delle parti del servizio/fornitura, ovvero della percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- ☐ copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;

- ☐ dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizi/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- ☐ dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:

- a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
- b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
- c. le parti del servizio/fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

☐ copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete;

☐ dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;

☐ dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

☐ copia del contratto di rete;

☐ copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;

☐ dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:
 - copia del contratto di rete;

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria;
- dichiarazione delle parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete;
- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:
 - copia del contratto di rete;
 - dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
- c. le parti del servizio o della fornitura, ovvero la percentuale in caso di servizio/forniture indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

15 OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma Sintel secondo le modalità specificatamente illustrate al paragrafo 12.1, a pena di inammissibilità dell'offerta.

L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 14.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avvalimento premiale, contratto di avvalimento.

L'offerta tecnica deve contenere una proposta tecnico-organizzativa in relazione agli obiettivi indicati nel capitolato speciale d'appalto e redatto secondo gli elementi previsti nella tabella riportata nel punto 17.1.

La relazione dovrà avere ampiezza massima di 20 pagine formato A4, Font: Times New Roman, Corpo: 11, Interlinea: singola, esclusi indice e copertina. Le pagine successive non saranno prese in considerazione dalla Commissione per la valutazione dell'offerta tecnica. Per "pagina" si intende "facciata". Gli allegati se espressamente richiamati in pagina non sono conteggiati nel numero massimo di pagine.

Il progetto dovrà essere strutturato in 4 paragrafi, corrispondenti ai parametri di valutazione illustrati nella tabella che segue:

1. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E RISTORAZIONE

2. PERSONALE

3. ALIMENTI E MENU'

4. MIGLIORIE OFFERTE

Si ricorda che l'offerta tecnica non deve riportare importi o, comunque, contenere alcuna indicazione di carattere economico ovvero riconducibile all'offerta economica a pena di esclusione.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della Centrale di Committenza di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

16 OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le modalità contenute nel documento denominato "modalità tecniche di utilizzo" di Sintel. L'offerta economica, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

- a) Ribasso percentuale offerto sull'importo posto a base di gara, al netto di Iva;

Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali;

- b) la stima dei costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro;

- c) la stima dei costi della manodopera.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice degli appalti, nel caso di costi della manodopera inferiori a quelli stimati dalla stazione appaltante (**vedasi art 3 tabella 1**), l'operatore economico può anticipare nell'offerta economica le motivazioni del ribasso derivanti da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera, allegando i relativi giustificativi. La mancata anticipazione di motivazioni e/o giustificativi non costituisce causa di esclusione.

L'operatore economico che adotta un CCNL diverso da quello indicato **all'articolo 8 del capitolato** inserisce la dichiarazione di equivalenza delle tutele e l'eventuale documentazione probatoria sulla equivalenza del proprio CCNL nella sezione della piattaforma relativa all'offerta economica.

Sono inammissibili le offerte economiche che superano l'importo a base d'asta.

17 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del

miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi.

	PUNTEGGIO MASSIMO
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
TOTALE	100

17.1 CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

La mancata presentazione dell'offerta tecnica costituisce causa di esclusione.

È fatto obbligo ai concorrenti, nello sviluppo dell'offerta tecnica, di attenersi tassativamente alla sequenza degli elementi di seguito e di attenersi alla modulistica.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.

Nella colonna identificata con la lettera T vengono indicati "Punteggi tabellari", vale a dire i punteggi fissi predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificatamente richiesto.

n°	criteri di valutazione	punti max		sub-criteri di valutazione	punti D max	Punti T max
			1.1	Modalità di organizzazione e gestione del servizio	4	
			1.2	Modalità di autocontrollo, controlli sui prodotti finiti e sulle materie prime, rintracciabilità	3	
			1.3	Esempio di analisi del rischio igienico sanitario per attività simili a quelle oggetto dell'appalto, con dettaglio della definizione delle fasi critiche	3	
			1.4	Procedure per la comunicazione delle non conformità con influenza sulla sicurezza alimentare completa di gestione della stessa (azioni decise, tempistiche, responsabilità)	2	
			1.5	Pianificazione delle analisi di laboratorio e limiti analitici di riferimento	2	

1	Organizzazione del servizio di ristorazione	22	1.6	Vicinanza del centro cottura, limitatamente alla cucina di soccorso e gestione delle emergenze (cucina sostitutiva entro 30 KM dal capoluogo di Arena Po)	2	
			1.7	Modalità di sanificazione	4	
			1.8	Piano di miglioramento dell'accettabilità del pasto mirato alla riduzione delle eccedenze	2	
2	Personale.	8	2.1	Organico del personale dedicato alla ristorazione scolastica: numero, qualifiche, mansioni, orari, monte ore	4	
			2.2	Formazione del personale: programma di formazione aggiornamento professionale del personale (ore, frequenze, modalità e contenuti) con particolare riguardo alla corretta porzionatura in base alle diverse fasce d'età degli utenti	4	
3	Alimenti e Menù.		3.1	Modalità di selezione e controllo adottate nei confronti dei fornitori	5	

		18	3.2	Caratteristiche dei prodotti impiegati nel pieno ed assoluto rispetto delle linee di indirizzo nazionali per la ristorazione scolastica 2021 (Ministero della Salute), dei livelli di Assunzione di Riferimento di Nutrienti ed energia per la popolazione italiana LARN-REV V, delle Linee Guida per una Sana Alimentazione (CREA 2018), delle direttive dell'ATS di Pavia e dei CAM (Criteri Ambientali Minimi), con predisposizione di apposito ricettario con l'indicazione dei criteri utilizzati per la strutturazione del menù e la ripetitività delle preparazioni	3	
			3.3	Prodotti DOP e/o IGP, biologici, produttori km 0 e filiera corta offerti	3	
			3.4	Pane, comune o integrale, non addizionato di grassi e a ridotto contenuto di sale (come promosso dalla Regione Lombardia attraverso l'iniziativa "Con meno sale nel pane c'è più gusto e guadagni in salute": percentuale di sale: <1,7% rispetto alla farina	2	
			3.5	Preparazione e somministrazione di diete speciali, menù a tema, stagionali, etnici, regionali, di cestini freddi	3	
			3.6	Iniziative di comunicazione efficaci ed adatte all'utenza scolastica per veicolare informazioni sulle misure di sostenibilità ambientale del servizio, per incentivare corrette abitudini alimentari, per invogliare al consumo del proprio pasto	2	
			4.1	Migliorie di relative al servizio : •proposta di giornate biologiche. L'Impresa può proporre come miglioria l'inserimento di intere giornate biologiche all'interno del menù in cui tutte le preparazioni (primo, secondo, contorno,		3 punti per ogni miglioria

4	Migliorie offerte	22		pane, frutta o dessert) dovranno contenere il 100% degli ingredienti biologici. Tali giornate vanno evidenziate all'interno del menù e del ricettario. È considerata biologica la giornata contenente pesce di tipo bio o MSC (Marine Stewardship Council) o assimilato. Sono esclusi gli aromi es. zafferano, basilico, origano, rosmarino e similari; • realizzazione di alcuni piatti (come, ad esempio: polpette di pesce, hamburger di legumi) direttamente presso il centro cottura, a partire dalle specifiche materie prime, senza utilizzare prodotti finiti realizzati industrialmente, eventualmente dotando la struttura delle necessarie attrezzature; • proposta di produttori a "km zero" o "filiera corta" valutati secondo quanto indicato nei CAM. I prodotti identificati dovranno essere indicati nel menù, ove possibile e nel ricettario e dovranno coprire l'intero fabbisogno per l'intero menù; • proposta di pane e pasta prodotti con farine 100% italiane convalidata dall'impegno scritto da parte del panificio e del pastificio;		
			4.2	Migliorie di natura sociale: • pasti annui offerti gratuitamente per i casi sociali individuati dai Servizi Sociali del Comune e con modalità e destinazione che devono essere preventivamente concordate con il Comune medesimo; • proposta di fornitura di "pacchi alimentari" contenenti una serie definita di beni alimentari non deperibili, offerti gratuitamente e da destinare a casi sociali individuati dai Servizi Sociali del Comune;		3 punti per ogni migliore a
			4.3	Migliorie relative a iniziative a favore del territorio comunale: • disponibilità a fornire gratuitamente rinfreschi, dettagliandone numero e tipologia, per iniziative organizzate dal Comune, comprese anche le feste di fine anno scolastico, organizzate sia dalla scuola d'infanzia, che dalla scuola primaria		4 punti per ogni migliore a
	Totale				70	

È prevista una soglia minima di sbarramento pari a 40 per il punteggio tecnico complessivo. Il concorrente sarà escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla predetta soglia.

17.2 METODO DI ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI DELL'OFFERTA TECNICA

Per i criteri tabellari, identificati con la lettera T, a ciascuno degli elementi il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

Per i criteri qualitativi, identificati nella tabella sopra con la lettera D) ogni commissario esprimerà il proprio giudizio per ciascun criterio, secondo quanto indicato nella tabella sotto riportata.

Ad ogni giudizio corrisponde un coefficiente numerico compreso tra zero e uno.

L'attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero a uno da parte di ciascun commissario avverrà sulla base dei seguenti livelli di GIUDIZI:

GIUDIZIO	COEFFICIENTE	DESCRIZIONE
Ottimo	1,00	Progetto/relazione ben strutturata/a, che sviluppa in modo completo, chiaro, preciso ed approfondito l'oggetto/argomento richiesto.
Buono	0,80	Progetto/relazione adeguato/a, che sviluppa l'oggetto/argomento richiesto in modo non del tutto completo, e/o senza particolari approfondimenti.
Medio	0,60	Progetto/relazione pertinente che sviluppa l'oggetto/argomento richiesto in maniera parziale e/o senza completo approfondimento.
Sufficiente	0,40	Progetto/relazione accettabile ma poco strutturato/a.
Scarso	0,20	Progetto/relazione mediocre e non sufficientemente sviluppato/a.
Insufficiente	0,00	Progetto/relazione carente, troppo generico/a ed inadeguato/a o del tutto assente.

Una volta che ciascun commissario ha attribuito il coefficiente a ciascun concorrente, per ogni criterio di valutazione, viene calcolata la media dei coefficienti attribuiti. L'attribuzione del punteggio relativo a ciascuna offerta verrà quindi effettuata moltiplicando i rispettivi coefficienti definitivi medi attribuiti, per il corrispondente punteggio massimo previsto dal disciplinare per il criterio medesimo.

Saranno considerate le prime due cifre dopo la virgola senza procedere ad alcun arrotondamento.

Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta,

dell'elemento richiesto.

Il punteggio attribuito a ciascun candidato è assegnato sulla base della seguente formula:

$P = \text{somma dei punteggi } T \text{ attribuiti} + \text{somma dei punteggi } D \text{ (calcolati sulla media dei voti attribuiti dalla Commissione per ogni criterio parametrati al punteggio massimo attribuibile)}$

Quindi

$P = T \text{ (punteggio Tabellare)} + D \text{ (punteggio Discrezionale)}$ Dove

$D = \sum (Mv * Pmax)$

$Mv =$ media voti commissione per ogni criterio $Pmax =$ punteggio massimo attribuito ad ogni criterio

17.3 METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la Formula con interpolazione lineare

$Ci = Ri / Rmax$

dove

$Ci =$ coefficiente attribuito al concorrente i-esimo

$Ri =$ ribasso percentuale del concorrente i-esimo

$Rmax =$ ribasso percentuale più conveniente

Il punteggio economico ottenuto applicando la formula sopra riportata sarà troncato alla seconda cifra decimale.

L'aggiudicazione avrà luogo a favore dell'operatore economico che avrà conseguito il maggior punteggio complessivo risultante dalla combinazione prezzo/qualità.

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di una sola offerta ritenuta valida.

Non si procederà ad aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

La Stazione appaltante si riserva altresì di non aggiudicare il presente appalto per sopravvenuti motivi di pubblico

interesse senza che l'operatore economico possa vantare risarcimenti di sorta.

18 COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale della CUC, Comune di Broni, amministrazione trasparente bandi di gara e contratti;

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

Il RUP si può avvalere dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica dell'anomalia delle offerte.

19 SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Le operazioni di gara sono svolte sulla Piattaforma SINTEL.

La Piattaforma consente lo svolgimento delle sessioni di gara preordinate all'esame:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche.

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

20 VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che si avvale del seggio di gara della C.U.C., sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante, accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e

bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare.

Ad esito delle verifiche di cui sopra il seggio di gara provvede a:

- a) attivare la procedura di soccorso istruttorio;
- b) ammettere o escludere dalla procedura di gara, provvedendo altresì alla pubblicazione sulla piattaforma Sintel.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

21. VALUTAZIONE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura delle offerte presentate. La Commissione Giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte economiche sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

La Commissione Giudicatrice procede all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico

finale per la formulazione della graduatoria.

Dalla sommatoria dei punteggi tecnici e di quelli economici sarà definita la graduatoria provvisoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta tecnica.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento che si avvale della Stazione appaltate, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro il termine perentorio di 7 giorni. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la Commissione procede mediante sorteggio a individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La Stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio, secondo le modalità previste punto 2.3.

La Commissione Giudicatrice rende visibile ai concorrenti i prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria e comunica le risultanze al RUP dell'Amministrazione. L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la Commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

Sono considerate anormalmente basse le offerte che ottengano un punteggio complessivo superiore ai 4/5 dei punteggi massimi assegnabili sia per l'offerta tecnica sia per l'offerta economica.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento, che si avvale della Stazione appaltante, si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri elementi, ivi inclusi i costi della manodopera,

appaia anormalmente bassa.

La Stazione appaltante valuterà la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'art. 108, comma 9, del Codice appaia anormalmente bassa.

L'operatore economico dovrà indicare nell'offerta economica, così come previsto dall'art. 108, comma 9, del Codice anche i costi della manodopera e gli oneri aziendali necessari ad adempiere alle disposizioni in materia di salute e di sicurezza.

Ai fini della valutazione della congruità dell'offerta del primo graduato, si terrà conto dei seguenti elementi specifici:

- economia del processo di erogazione dei servizi prestati;
- condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente per prestare i servizi;
- costo del personale e conformità con il CCNL aggiornato applicabile all'appalto;
- altri elementi utili a giustificare l'offerta presentata che l'operatore voglia esplicitare;

il tutto nell'ambito delle specificità dell'affidamento e come previsto dal presente disciplinare.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP, avvalendosi se richiesto della Commissione Giudicatrice, ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala. Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione. La Stazione appaltante condividerà con il RUP le giustificazioni allegate all'offerta economica.

Il Responsabile della fase di affidamento richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale. A tal fine, assegna un termine non superiore a sette giorni dal ricevimento della richiesta. Successivamente alla ricezione delle giustificazioni, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento inoltra le stesse al RUP.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti a escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro. La Stazione appaltante può escludere l'offerta, a prescindere dalle giustificazioni e dall'audizione dell'offerente, qualora questi non presenti le giustificazioni entro il termine fissato.

Acquisito il parere del RUP, si procede nei seguenti modi. Nel caso in cui:

- ☐ il RUP dell'Amministrazione attesti la congruità dell'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento procede a proporre l'aggiudicazione e avviare le verifiche sul possesso dei requisiti;
- ☐ il RUP ritenga non congrua l'offerta, il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento esclude l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risulti, nel complesso, inaffidabile all'esito della relativa istruttoria nel rispetto del principio del contraddittorio.

23 .AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

Si procederà all'aggiudicazione della procedura anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.

Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la Stazione appaltante sentito il RUP dell'Amministrazione, può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

Il RUP procede, laddove non effettuata in sede di verifica di congruità dell'offerta, a verificare:

- ☐ l'equivalenza delle tutele nel caso in cui l'aggiudicatario abbia dichiarato di applicare un diverso contratto collettivo nazionale diverso rispetto a quello indicato dalla stazione appaltante e il rispetto di quanto indicato nella clausola sociale per l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di cui al punto 9;
- ☐ l'attendibilità degli impegni assunti dall'appaltatore in relazione a quanto richiesto dal punto 9 e riguardante la stabilità occupazionale.

L'aggiudicazione è disposta dal Responsabile del procedimento per la fase di affidamento all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. L'impegno di spesa relativo all'aggiudicazione viene successivamente assunto dal RUP.

In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione e alla segnalazione all'ANAC.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro 60 giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 3 del Codice.

A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare:

- la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale;
- Quietanza di pagamento delle spese contrattuali;

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119, comma 3, lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 36/2023, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro - relative alla stipulazione del contratto.

24. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

25. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento dell'Ente Committente e nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, *nonché del PIAO* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito dell'Ente Committente.

26. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

27. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo della Lombardia.

28. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

(Art. 13 Regolamento UE 2016/679 - GDPR) - Gare e contratti – ipotesi di privacy sostitutiva

Ai sensi del D. Lgs. 10/08/2018 n. 101 che adegua il D. Lgs. 196/2003 alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), in materia di protezione dei dati personali, si informa che la

C.U.C. tutela la riservatezza dei dati personali e garantisce ad essi la necessaria protezione da ogni evento che possa metterli a rischio di violazione.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (di seguito GDPR), ed in relazione ai dati personali riguardanti persone fisiche oggetto di trattamento, la C.U.C. informa di quanto segue:

1) Titolare del trattamento

Titolare del trattamento dei dati è, con riferimento allo svolgimento della procedura, la Stazione appaltante.

2) Finalità del trattamento dei dati

I dati personali sono raccolti in funzione e per le finalità delle seguenti procedure:

☐ per l'affidamento DELL'APPALTO, di cui alla determinazione di apertura del procedimento;

☐ con riferimento all'aggiudicatario, per la stipula e l'esecuzione del contratto con i connessi adempimenti.

I dati personali sono oggetto di trattamento per le suddette finalità.

Eventuali trattamenti che perseguano ulteriori e diverse finalità saranno oggetto di specifico consenso.

3) Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati è effettuato in modo da garantirne sicurezza e riservatezza, mediante strumenti e mezzi

cartacei, informatici e telematici idonei, adottando misure di sicurezza tecniche e amministrative atte a ridurre il rischio di perdita, uso non corretto, accesso non autorizzato, divulgazione e manomissione dei dati.

4) Base giuridica del trattamento

Il trattamento dei dati personali si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- ☐ necessità del trattamento ai fini della stipula e dell'esecuzione del contratto, ovvero ai fini dell'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dell'interessato (art. 6 par. 1 lett. b GDPR);
- ☐ necessità del trattamento per adempiere obblighi giuridici a cui è soggetto il titolare del trattamento (art. 6 par. 1 lett. c GDPR); ad esempio, adempimento di obblighi di legge, regolamento o contratto, esecuzione di provvedimenti dell'autorità giudiziaria o amministrativa;
- ☐ necessità del trattamento per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento; in particolare per la gestione della procedura ad evidenza pubblica finalizzata alla selezione del contraente (art. 6 par. 1 lett. e GDPR).

5) Dati oggetto di trattamento

Dati personali di persone fisiche oggetto di trattamento sono: nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza / indirizzo, codice fiscale, e-mail, telefono, numero documento di identificazione. Non sono oggetto di trattamento le particolari categorie di dati personali di cui all'art. 9 par. 1 GDPR. I dati giudiziari sono oggetto di trattamento ai fini della verifica dell'assenza di cause di esclusione ex art. 80 del Codice e al d.p.r. n. 445/2000. Tali dati sono trattati solo nel caso di procedure di concessione.

6) Comunicazione e diffusione dei dati

I dati personali sono comunicati, senza necessità di consenso dell'interessato, ai seguenti soggetti:

- ☐ ai soggetti nominati dalla C.U.C. quali Responsabili in quanto fornitori dei servizi relativi al sito web, alla casella di posta ordinaria e certificata;
- ☐ all'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 1 comma 32 Legge n. 190/2012 per i contratti d'appalto;
- ☐ alle autorità preposte alle attività ispettive e di verifica fiscale ed amministrativa;
- ☐ all'autorità giudiziaria o polizia giudiziaria, nei casi previsti dalla legge;

☒ ad ogni altro soggetto pubblico o privato nei casi previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato italiano.

I soggetti indicati da sub 2) a sub 7) tratteranno i dati nella loro qualità di autonomi titolari del trattamento, e forniranno autonoma informativa ai sensi del GDPR.

La diffusione dei dati si limita alla pubblicazione sul sito web della C.U.C. nella sezione "Amministrazione trasparente", dei dati richiesti dalla normativa in materia di Trasparenza ed Anticorruzione.

7) Trasferimento dei dati

La Stazione appaltante non trasferirà i dati personali in Stati terzi non appartenenti all'Unione Europea.

8) Periodo di conservazione dei dati

La Stazione appaltante conserva i dati personali dell'interessato fino a quando sarà necessario o consentito alla luce delle finalità per le quali i dati personali sono stati ottenuti. I criteri usati per determinare i periodi di conservazione si basano su:

- ☒ durata del rapporto contrattuale;
- ☒ obblighi legali gravanti sul titolare del trattamento, con particolare riferimento all'ambito fiscale e tributario;
- ☒ necessità o opportunità della conservazione, per la difesa dei diritti della C.U.C.;
- ☒ previsioni generali in tema di prescrizione dei diritti.

Con riferimento all'appaltatore, i dati personali sono conservati per tutta la durata del contratto e per i successivi dieci anni dalla data della cessazione del rapporto contrattuale.

I dati personali possono essere conservati per un periodo maggiore, qualora se ne ponga la necessità per una legittima finalità, quale la difesa, anche giudiziale, dei diritti della C.U.C. in tal caso i dati personali saranno conservati per tutto il tempo necessario al conseguimento di tale finalità.

9) Diritti dell'interessato

L'interessato dispone dei diritti specificati negli articoli da 15 a 21 del GDPR, di seguito indicati:

- ☐ diritto di accesso ai dati personali - art. 15 GDPR;
- ☐ diritto alla rettifica - art. 16 GDPR;
- ☐ diritto di limitazione di trattamento - art. 18 GDPR;
- ☐ diritto alla portabilità dei dati - art. 20 GDPR;
- ☐ diritto di opposizione - art. 21 GDPR.

L'interessato può esercitare questi diritti inviando una richiesta alla PEC della C.U.C.. Nell'oggetto l'interessato dovrà specificare il diritto che si intende esercitare, per quale finalità sa o si suppone che i suoi dati siano stati raccolti dalla C.U.C. e dovrà allegare, se la richiesta non proviene da casella PEC intestata all'interessato, un proprio documento di identità.

10) Diritto di reclamo

L'interessato ha altresì il diritto di proporre reclamo al Garante della privacy è raggiungibile sul sito www.garanteprivacy.it.

11) Fonte di provenienza dei dati

I dati personali sono conferiti dall'interessato. La Stazione appaltante può tuttavia acquisire taluni dati personali anche tramite consultazione di pubblici registri, ovvero a seguito di comunicazione da parte di pubbliche autorità.

12) Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è dovuto in base alla vigente normativa, ed è altresì necessario ai fini della partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica nonché, eventualmente, ai fini della stipula, gestione ed esecuzione del contratto. Il rifiuto di fornire i dati richiesti non consentirà la partecipazione alla procedura ad evidenza pubblica o di attribuzione dell'incarico, la stipula, gestione ed esecuzione del contratto, l'adempimento degli obblighi normativi gravanti sulla C.U.C.

13) Inesistenza di un processo decisionale automatizzato

La Stazione appaltante non adotta alcun processo automatizzato, compresa la profilazione di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, GDPR.

In applicazione del predetto Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è stato nominato il DPO (Data Protection Officer) della C.U.C., a cui rivolgersi per qualsiasi situazione inerente al trattamento dei dati personali:

Dati di contatto:

Ing. Nicola Madrigali

Email: nicola.madrigali@ordingbo.it

PEC: nicola.madrigali@ingpec.eu

Per quanto riguarda la documentazione gestita tramite “Sintel” il responsabile del trattamento dei dati è il gestore di “Sintel” stesso, che cura gli adempimenti in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei sistemi informatici.